

troversie per ispese di spedalità, fra le quali naturalmente tutte quelle relative a ricoveri d'urgenza, dovevano esser decise in via amministrativa salvo il ricorso all'autorità giudiziaria: a causa delle lentezze dell'amministrazione nostra e delle molte formalità, di poca utilità è stato l'articolo, anche perchè il costringere l'ospedale a rivolgersi contro il Comune del domicilio di soccorso dell'infermo porta in sè il germe di lunghe liti.

Bisogna vedere le cose in pratica e pensare al ricovero di un mendicante di passaggio, di un girovago, di un bambino senza genitori, tutti casi in cui il determinare il domicilio non può essere agevolato dall'individuo pel cui interesse si tratta e all'urgenza di ricoverarlo. Certo il Comune del luogo in cui è l'ammalato non può lì per lì provvedere che ordinandone per ragione di ordine pubblico il ricovero, ma l'ospedale rimane poi esposto dopo a tutte le indagini difficili, lunghe ed incerte. Parrebbe equo che l'ospedale avesse diritto di chiedere il rimborso al Comune che ordinò il ricovero, salvo a questi rivalersi sul Comune cui l'ammalato appartiene. Nei casi d'urgenza questo appare il metodo migliore, poichè se l'urgenza è nel ricovero, è anche nel rimborso delle spese all'ospedale, non dovendosi dimenticare che più è sollecito il rimborso, più l'ospedale potrà colla immediata e ripetuta disponibilità dei propri mezzi soccorrere altri malati. Ed inoltre al Comune è più facile compiere le indagini per rintracciare il domicilio del ricoverato e certo all'opera pia è tolto così ogni pericolo di ritardo con evidente semplificazione.

Questo per i casi d'urgenza, ma in tutti gli altri casi di ammalati ricoverati oltre quelli che per legge o per i propri statuti l'ospedale è tenuto a ricoverare quale il modo migliore di provvedere?

La legislazione è al proposito non solo varia, ma incerta poichè si muovono dubbi sull'applicabilità del R. D. del 1851 nelle provincie già parte del Regno di Sardegna e sull'importanza ed estensione delle norme così dette di reciprocenza per le provincie già soggette all'Austria: e si sostiene, adducendo ragioni assai meritevoli di considerazione, che dopo la legge del 1865 non siano obbligatorie per i Comuni le spese di rimborso per le spedalità di ammalati infermi, neppur quando lo erano per leggi antecedenti come ad esempio in Toscana; e una gran parte d'Italia è priva di norme qualsiasi al riguardo.